

Codice A1618A

D.D. 11 novembre 2024, n. 864

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: VOLA MATTEO (C.F.omissis) Sede legale: ROCCAIONE - VIA LUIGI BARALE 139 Sede intervento: BOVES - LOCALITA' PASTURONE (F. 23 - PARTT. 602, 603, 604, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 641, 792, 858, 859, 1369, 1371, 1375, 1377)



ATTO DD 864/A1618A/2024

DEL 11/11/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico.

Richiedente: VOLA MATTEO (C.F.omissis)

Sede legale: ROCCAIONE – VIA LUIGI BARALE 139

Sede intervento: BOVES – LOCALITA' PASTURONE (F. 23 – PARTT. 602, 603, 604, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 641, 792, 858, 859, 1369, 1371, 1375, 1377)

1. PREMESSO CHE:

- in data 20/11/2024 (ns prot. n. 00163034 del 21/11/2023) lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Boves trasmetteva istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti in lavori di modificazione/trasformazione di suolo forestale finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto in località Pasturone nel Comune di Boves, da parte dell'impresa VOLA MATTEO (C.F.omissis);

- la superficie totale oggetto di intervento di cui al Foglio n. 23, partt. 602, 603, 604, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 641, 792, 858, 859, 1369, 1371, 1375, 1377 del Comune di Boves risultava pari a 29.881 mq per un volume complessivo di movimento terra pari a 1.722 mc, di cui ricadente in vincolo idrogeologico pari a 14.960 mq, tutti boscati, per un volume complessivo di movimento terra pari a 859 mc, di cui al F.23, partt. 624, 628, 641, 1369, 1375, 1377;

- con nota del 22/11/2023 di prot. n. 00164525 si chiedeva per il tramite del SUAP di trasmettere documentazione integrativa, tra cui l'istanza L.R. 45/89 correttamente compilata per quel che riguarda la superficie di intervento ricadente in vincolo idrogeologico, preso atto e verificato di quanto dichiarato nella relazione forestale, ovvero che la superficie totale oggetto di lavori, come riportata nell'istanza presentata (ovvero pari a 29.881 mq) ricade in maniera parziale nelle aree gravate da vincolo idrogeologico, la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

- in data 08/02/2024 (ns. prot. n. 00024649 del 09/02/2024) pervenivano le integrazioni richieste;
- con nota del 21/03/2024 di prot. n. 00052537 il Settore scrivente trasmetteva al SUAP la richiesta di integrazioni formulata dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- in data 29/05/2024 (ns. prot. n. 00098893 del 29/05/2024) il SUAP inoltrava richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni formulata dal proponente;
- in data 10/10/2024 (ns. prot. n. 00172364 del 11/10/2024) il SUAP inoltrava le integrazioni richieste;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATE le note prot. n. 00025578 del 12/02/2024 e prot. n. 00173303 del 14/10/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00184875 del 31/10/2024, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 341,34;
- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;
- l'intervento rientra nei casi di esenzione dal versamento della compensazione per la trasformazione boschiva ai sensi dell'art. 19, comma 7 della L.R. 04/09;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Boves; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del

provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, contenente le prescrizioni rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00184875 del 31/10/2024, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa VOLA MATTEO (CF *omissis*) con sede legale in ROCCAIONE – VIA LUIGI BARALE 139, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici consistenti in lavori di modificazione/trasformazione di suolo forestale finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto in località Pasturone del Comune di Boves, su una superficie complessiva oggetto di intervento di cui al Foglio n. 23, partt. 602, 603, 604, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 641, 792, 858, 859, 1369, 1371, 1375, 1377 pari a 29.881 mq per un volume complessivo di movimento terra pari a 1.722 mc, di cui ricadente in vincolo idrogeologico su F.23, partt. 624, 628, 641, 1369, 1375, 1377 pari a 14.960 mq, tutti boscati, per un volume complessivo di movimento terra pari a 859 mc;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto;
- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00163034 del 21/11/2024 s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP del Comune di Boves;
- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;
- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;
- almeno **30 giorni prima dell'avvio dei lavori** di trasformazione, deve presentare tramite

l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento;

- è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:

- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;
- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;
- nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
- le aree oggetto di trasformazione dovranno essere sottoposte ad un adeguato intervento di inerbimento, al fine di ridurre il periodo di scopertura del suolo e contenere il più possibile l'innescò di possibili fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; successivamente dovrà essere mantenuto un cotico erbaceo stabile e continuo tra le interfile dell'impianto realizzato;

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Protocollo (*) /A1816B

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 - 1225 / 2024C

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB
Autorizzazione per lavori di modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel comune di Boves
Proponente: VOLA MATTEO
Parere geologico tecnico

Premesso che:

- con nota del 12/02/2024, acquisita al prot. 7004/A1816B, codesto Settore ha trasmesso l'istanza del sig. Vola Matteo, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di modificazione/trasformazione di suolo forestale finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto di castagneto da frutto, in comune di Boves (CN), località Pasturone, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- a seguito dell'esamina della documentazione e delle risultanze del sopralluogo esperito da funzionari del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, alla presenza del progettista geom. Roberto Macor, in data 14/03/2024, sono state richieste delle integrazioni progettuali;
- con nota del 14/10/2024, acquisita al prot. 47851/A1816B, codesto Settore ha condiviso la suddetta documentazione integrativa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti:

- Relazione geologica - Verifiche di stabilità (geol. Marco Villa)
- Relazione forestale e integrazione (dott. For. Stefano Rapallino)
- Elaborati grafici (geom. Roberto Macor)

Dall'esame istruttorio eseguito sulla base della documentazione progettuale e della risultanze del sopralluogo, i lavori in esame prevedono sul versante, caratterizzato da numerosi terrazzamenti esistenti, dei modesti movimenti terra (dovuti solamente alla rimozione delle ceppaie), pari a 859 m³ su una superficie in vincolo idrogeologico indicati in 14.901 m², boscati. Tali lavori sono propedeutici per l'impianto di un castagneto da frutto, e alla regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, tramite la realizzazione della cunetta di scolo sul fianco di monte della pista forestale.

Considerato che dal punto di vista geologico il substrato roccioso, che appartiene al Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi, è ricoperto da uno strato corticale di terreno vegetale (circa 20 cm) sotto al quale è presente una coltre di copertura di età quaternaria di natura eluvio-colluviale, costituita da sabbie limose-argillose, con permeabilità primaria medio-bassa, come risulta dalla relazione geologica e dal sopralluogo effettuato; che nel vigente P.R.G.C. di Boves l'area ricade nella classe urbanistica di pericolosità geomorfologica elevata (Classe III), che in letteratura non sono segnalati dissesti



gravitativi quiescenti e in atto. Considerato inoltre che non sono presenti aree inondabili, e che l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità del pendio e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime, per quanto di competenza, fatte salve le valutazioni del Settore competente per la parte forestale, parere favorevole ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare lavori di trasformazione di suolo forestale finalizzato alla realizzazione di un impianto di castagneto da frutto, in comune di Boves (CN), località Pasturone, da parte del sig. Vola Matteo, per una superficie di 14.901 m², boscati, e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a 859 m³, sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Boves F. 23, mappali 641, 628, 624, 1369, 1375, 1377, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni geologica e forestale che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
- 3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- 4. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
- 5. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 6. sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali che dovranno essere opportunamente raccolte e adeguatamente smaltite;*
- 7. a conclusione degli interventi la superficie di tutte le interfile dell'impianto di castagneto dovranno essere protette mediante un corretto inerbimento.*

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti tecnici ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)*

Referente:
Geol. M.Grazia Gallo - 0171321924